

- A Tutti i Fondi interprofessionali per la formazione continua
- c.a. Presidenti
- c.a. Direttori Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129. Chiarimenti in merito ai relativi adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

1 Premessa

Si richiamano le disposizioni in oggetto, le quali hanno introdotto ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza per due diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ovvero con altri soggetti pubblici, nonché con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, la legge 4 agosto 2017 n. 124, prevede, all'articolo 1, comma 125 che, a decorrere dall'anno 2018, alcuni soggetti – tra cui figurano le associazioni e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013, nonché con le altre società dalla medesima espressamente indicate – abbiano l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

Il secondo periodo della medesima diposizione prevede che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al capoverso che precede sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il successivo comma 127 del medesimo articolo prevede che "al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".

Atteso, pertanto, l'ambito soggettivo di operatività della disposizione in oggetto, la scrivente Agenzia ritiene opportuno, con la presente, fornire alcuni chiarimenti in relazione all'applicabilità della stessa ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua ed ai soggetti ai medesimi aderenti.

2 Obblighi di trasparenza per i fondi interprofessionali per la formazione continua

Con riferimento, in primo luogo, agli obblighi imposti dall'art. 1, comma 125 della legge 124/2017 alla prima categoria di soggetti, tra cui rientrano anche genericamente le associazioni e le fondazioni, se ne ravvede l'applicabilità anche ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, attesa la soggettività giuridica dei medesimi e la tipologia di rapporti intrattenuti con l'INPS.

In analogia con quanto previsto dalla Circolare MLPS n. 2 dell'11 gennaio 2019, afferente al Terzo Settore, si ritiene che, utilizzando il criterio contabile di cassa, debbano essere pubblicate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le somme effettivamente "ricevute" nel corso dell'anno solare precedente a quello di pubblicazione, indipendentemente dall'anno di competenza cui dette somme si riferiscono.

Allo stesso modo, il limite di valore di cui al comma 127 della disposizione in oggetto, secondo cui l'obbligo di pubblicazione non sussiste qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e, comunque, dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo annuo di riferimento, all'importo di €10.000,00, deve essere inteso in senso cumulativo. Il medesimo si riferisce non alle singole erogazioni, bensì all'ammontare complessivo di tutti i vantaggi ricevuti nel corso dell'anno di riferimento da un medesimo soggetto.

3 Obblighi di trasparenza per le imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi dai fondi interprofessionali per la formazione continua

Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti alle imprese, si evidenzia quanto segue.

Atteso che la Delibera Anac n. 1134 dell'8 novembre 2017 ha precisato che i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua con bilancio superiore ad € 500.000,00 debbano essere ricompresi fra gli enti di diritto privato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, si ritiene che le imprese che ricevono dai medesimi sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, siano tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Anche sulla base di quanto precisato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1449/2018, si ritiene che i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua con bilancio superiore ad € 500.000,00, con riguardo ai contributi dai medesimi erogati alle imprese beneficiarie, siano tenuti, altresì, a provvedere al controllo dell'attuazione degli obblighi imposti alle imprese dette dalla disposizione in oggetto.

4 Conclusioni

Pertanto, in ragione del contenuto della disposizione in oggetto e delle conseguenti considerazioni svolte, si invita ciascun Fondo a provvedere all'attuazione ed al controllo degli obblighi imposti alle imprese beneficiarie dalla disposizione detta, nonché a rispettare il termine del <u>28 febbraio di ciascun anno</u> per l'adempimento dei propri obblighi di pubblicazione.

Al riguardo si rammenta anche di adempiere tempestivamente a quanto disposto, in tema di trasparenza delle informazioni, dal paragrafo 5 dalla Circolare Anpal n. 1/2018.

Salvatore Pirrone (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)